Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 12 luglio 1982 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente per il versamento delle quote integrative a saldo dei canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale stabiliti per il corrente anno con decreto ministeriale 19 gennaio 1982 (G. U. n. 20 del 21 gennaio 1982).

Si avverte che gli abbonamenti che non risulteranno saldati alla data del 30 settembre p.v. saranno interrotti senza ulteriore preavviso.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 189 DEL 12 LUGLIO 1982:

Ministero del tesoro: Situazione del bilancio dello Stato al 31 dicembre 1981.

(3398)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 giugno 1982.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1982, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il C.I.C.R.;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore e, in particolare, l'art. 7, quarto comma, il quale, per i criteri di determinazione del tasso di riferimento, rinvia all'art. 20 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 19 marzo 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 226 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, nella misura del 20,95 % e che detto tasso è così composto:

a) 18,95 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2,00 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 dell'11 maggio 1982, con il quale si è stabilito che, per il bimestre maggio-giugno 1982, il costo della provvista è pari al 19,30 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 21,30 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 19 marzo 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 18,90 % per il bimestre luglio-agosto 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,90% per il bimestre luglio-agosto 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2 %, il tasso di riferimento è pari al 29,90 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(3361)

DECRETO 30 giugno 1982.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1982, ai finanziamenti agevolati a favore dell'editoria di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 221 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato

determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1982 nella misura del 20,95 % e che detto tasso è così composto:

a) 18,95 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2,00 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127, dell'11 maggio 1982, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1982 il costo della provvista è pari al 19,30 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 21,30 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio della provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti il data 12 aprile 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 18,90 % per il bimestre luglio-agosto 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,90 % per il bimestre luglio-agosto 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2 %, il tasso di riferimento è pari al 20,90 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(3360)

DECRETO 30 giugno 1982.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1982, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3 il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 19 marzo 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 225 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, nella misura del 20,95 % e che detto tasso è così composto:

a) 18,95 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2,00% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 dell'11 maggio 1982, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1982 il costo della provvista è pari al 19,30 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 21,30 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 19 marzo 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 18,90 % per il bimestre luglio-agosto 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,90 % per il bimestre luglio-agosto 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2 %, il tasso di riferimento è pari al 20,90 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(3362)

DECRETO 30 giugno 1982.

Tasso di riferimento da praticare, per il bimestre luglio-agosto 1982, sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto ministeriale in data 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 16, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale sono stati modificati con decorrenza 1° luglio 1981 il criterio di determinazione dei tassi di riferimento per le operazioni di finanziamento previste dalla citata legge « 153 » nonché il periodo

della loro validità già stabiliti con decreto ministeriale del 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 20,75 % e che detto tasso è composto:

a) 18,60 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti per il bimestre gennaio-febbraio 1982;

b) 2,15 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività per l'anno 1982.

Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 dell'11 maggio 1982, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1982 il costo di provvista è pari al 19,10 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 21,25 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 5 giugno 1981, è pari al 18,70 % per il bimestre luglio-agosto 1982 e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari al 2,15 per cento;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70 % per il bimestre luglio-agosto 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2,15 %, il tasso di riferimento sulle suddette operazioni per il bimestre luglio-agosto 1982, si ragguaglia al 20,85 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(3366)

DECRETO 30 giugno 1982.

Tasso di riferimento da praticare, per il bimestre luglio-agosto 1982, sulle operazioni di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni relative, tra l'altro, alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo pubblico sugli interessi per le operazioni di miglioramento agrario;

Visto il decreto interministeriale in data 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale sono stati modificati con decorrenza 1° luglio 1981 il criterio di determinazione dei tassi di riferimento per le operazioni di credito agrario di miglioramento nonché il periodo della loro validità già stabiliti con decreto interministeriale del 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 27, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate è stato determinato nella misura del 20,75 % e che detto tasso è composto:

a) 18,60 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti per il bimestre gennaio-febbraio 1982;

b) 2,15 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività per l'anno 1982;

Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 dell'11 maggio 1982, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1982 il costo di provvista è pari al 19,10 e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 21,25 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni che il costo medio di provvista dei fondi per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 5 giugno 1981, è pari al 18,70 % per il bimestre luglio-agosto 1982 e che la documentazione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari al 2,15%.

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70 % per il bimestre luglio-agosto 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2,15 %, il tasso di riferimento sulle suddette operazioni per il bimestre luglio-agosto 1982, si ragguaglia al 20,85 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(3367)

DECRETO 30 giugno 1982.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1982, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1981, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464 e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 31 marzo 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 224, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, nella misura del 20,95 % e che detto tasso è così composto:

a) 18,95 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 dell'11 maggio 1982, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1982 il costo della provvista è pari al 19,30 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 21,30 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 31 marzo 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 18,90 % per il bimestre luglio-agosto 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,90 % per il bimestre luglio-agosto 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2 %, il tasso di riferimento è pari al 30,90 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(3363)

DECRETO 30 giugno 1982.

Tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, nel bimestre luglio-agosto 1982, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto in data 19 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1980, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 51 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 343 del 16 dicembre 1980, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate e dalle leggi regionali recanti agevolazioni creditizie a favore del settore turistico-alberghiero;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 19 agosto 1980, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 222 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, nella misura del 20,20 % e che detto tasso è così composto:

a) 18,45 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 dell'11 maggio 1982, con il quale si è stabilito che, per il bimestre maggio-giugno 1982, il costo della provvista è pari al 19,05 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 20,80 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in

questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti del 19 agosto 1980 e 5 giugno 1981, è pari al 18,70 % per il bimestre luglio-agosto 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi, effettuata con emissioni obbligatorie dagli istituti di credito fondiario ed edilizio, per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa, è pari al 18,70 % per il bimestre luglio-agosto 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 20,45 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(3364)

DECRETO 30 giugno 1982.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1982, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto del 23 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 27 gennaio 1978, concernente norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 23 dicembre 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 223 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1982, nella misura del 20,70 % e che detto tasso è così composto:

a) 18,95 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 dell'11 maggio 1982, con il quale si è stabilito che per il bimestre maggio-giugno 1982 il costo della provvista è pari al 19,30 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione è pari al 21,05 per cento;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio della provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 23 dicembre 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 18,90 % per il bimestre luglio-agosto 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,90 % per il bimestre luglio-agosto 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento è pari al 20,65 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(3365)

DECRETO 30 giugno 1982.

Variazione automatica, per il bimestre luglio-agosto 1982, del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont, proprietari unità immobiliari).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 luglio 1977, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 281777 del 5 giugno 1981 con il quale è stato stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previsto dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composta:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982 con cui è stato fissato nella misura del 19,05 % il costo medio della raccolta per il bimestre maggio-giugno 1982 e stabilito la commissione per l'anno corrente pari all'1,75 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 18,70 % per il bimestre luglio-agosto 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione è dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70 % per il bimestre luglio-agosto 1982.

Tenuto conto della commissione dell'1,75% il tasso di riferimento per il bimestre in questione risulta pari al 20,45 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(3357)

DECRETO 30 giugno 1982.

Variazione automatica, per il semestre luglio-dicembre 1982, del tasso di interesse di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 23 dicembre 1975, n. 720 e 25 maggio 1978, n. 234, recanti modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante: « Piano per la realizzazione e lo sviluppo della pesca marittima »;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979 come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 281777 del 5 giugno 1981, con il quale, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 234, si dispone, all'art. 1, che il costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito mobiliare varierà, con periodicità semestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia e, all'art. 2, che la commissione riconosciuta agli istituti di credito potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto ministeriale n. 283512/73PG del 31 dicembre 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982 con il quale è stato determinato nella misura del 20,95 % il tasso massimo di riferimento da applicare alle operazioni di credito navale nel semestre gennaio-giugno 1982, e che detto tasso è così composto:

a) 18,95 % quale costo di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 2 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Considerato che la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità delle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, è pari al 18,90 %, mentre la commissione onnicomprensiva da corrispondere agli istituti di credito per il 1982 è pari al 2 %;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,90 % per il semestre luglio-dicembre 1982.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1982 è pari al 2 %.

In conseguenza, per il semestre luglio-dicembre 1982 il tasso massimo di riferimento da applicare alle suddette operazioni è pari al 20,90%.

Detto tasso avrà vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(3358)

DECRETO 30 giugno 1982.

Variazione automatica, per il bimestre luglio-agosto 1982, del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont, settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto ministeriale numero 281778 del 5 giugno 1981 recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate, ed, in particolare l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 dell'11 maggio 1982 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre maggio-giugno 1982 nella misura del 21,30 % e che detto tasso è composto:

19,30 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

2 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, è pari al 18,90 % per il bimestre luglio-agosto 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,90 % per il bimestre luglio-agosto 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2 % il tasso di riferimento è pari al 20,90 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(3359)

DECRETO 30 giugno 1982.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1982, dei mutui previsti dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, a favore dell'edilizia rurale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visto il decreto del 14 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 24 agosto 1979, come risulta modificato dal decreto n. 258401 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, con cui è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1982 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1982;

Visto il decreto in data 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 18,70% per il bimestre luglio-agosto 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70% per il bimestre luglio-agosto 1982.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 20,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(3372)

DECRETO 30 giugno 1982.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1982, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata ed, in particolare, le disposizioni relative alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti stessi;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto interministeriale n. 258405 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, con cui è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1982 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1982;

Visto il proprio decreto, in data 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 18,70% per il bimestre luglio-agosto 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70% per il bimestre luglio-agosto 1982.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 20,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(3373)

DECRETO 30 giugno 1982.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1982, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania, ed, in particolare, l'art. 15, relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto n. 258403 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, con cui è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1982 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1982;

Visto il decreto in data 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 18,70% per il bimestre luglio-agosto 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70% per il bimestre luglio-agosto 1982.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 20,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(3370)

DECRETO 30 giugno 1982.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1982, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto ed, in particolare, l'art. 4, relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto n. 258402 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, con cui è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1982 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1982;

Visto il decreto in data 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 18,70% per il bimestre luglio-agosto 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70% per il bimestre luglio-agosto 1982.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 20,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(3371)

DECRETO 30 giugno 1982.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1982, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, ed, in particolare, l'art. 6, relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dall'art. 4 del provvedimento legislativo stesso;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto n. 258404 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 19 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, con cui è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1982 e stabilita nella misura dell'1,75 % la commissione per l'anno 1982;

Visto il decreto in data 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 18,70% per il bimestre luglio-agosto 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70% per il bimestre luglio-agosto 1982.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 20,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(3368)

DECRETO 30 giugno 1982.

Costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1982, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, ed, in particolare, l'art. 42, riguardante la determinazione del tasso d'interesse dei mutui previsti dall'art. 41 della medesima legge, a favore dei comuni e consorzi di comuni, per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

Visto il decreto del 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 26 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto n. 258400 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, con cui è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1982 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1982;

Visto il decreto in data 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 18,70% per il bimestre luglio-agosto 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70% per il bimestre luglio-agosto 1982.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 20,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(3369)

DECRETO 8 luglio 1982.

Elevazione a lire 4.000 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro biennali con godimento 1° luglio 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 4459/66-AU-14 del 19 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1982, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 213, emanato in forza dalla legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro di durata biennale, con godimento 1° luglio 1982, fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 3.000 miliardi a lire 4.000 miliardi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro di durata biennale, con godimento 1° luglio 1982, emessi con il decreto ministeriale n. 4459/66-AU-14 del 19 giugno 1982, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 3.000 miliardi a lire 4.000 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 15 luglio 1982 nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale 19 giugno 1982, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 1.000 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 10% semestrale, per il periodo dal 1° luglio 1982 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni di interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 19 giugno 1982.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti addì 9 *luglio* 1982
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 177

(3439)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 giugno 1982.

Modificazioni all'allegato B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 ottobre 1973, recante modifiche all'allegato *B* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni integrative alla normativa di cui è cenno;

Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili;

Visto l'art. 83, ultimo comma, del regolamento sopra citato;

Decreta:

La seconda alinea dell'art. 1, punto 1, lettera *b*), del decreto ministeriale 18 ottobre 1973 è così modificata:

« Ai fini del computo delle cartucce devono essere adottati i seguenti rapporti:

1 kg netto di polveri da lancio della prima categoria è considerato pari a:

300 cartucce da caccia caricate con polveri nere;

560 cartucce da caccia caricate con polveri senza fumo;

1600 cartucce da salve e per uso tecnico a percussione centrale;

6200 cartucce per uso tecnico a percussione anulare;

4000 cartucce per pistola e rivoltella;

25.000 cartucce per armi tipo flobert ».

Roma, addì 30 giugno 1982

Il Ministro: ROGNONI

(3401)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 1982.

Modificazioni al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le partite di calcio o con altre competizioni sportive (Totocalcio).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 946;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1963 e modificato con decreti ministeriali del 23 dicembre 1965, del 15 gennaio 1971,

del 10 luglio 1971, del 5 luglio 1975, del 29 luglio 1975, del 27 luglio 1976, del 27 dicembre 1977, del 15 marzo 1979, del 9 dicembre 1980 e del 31 agosto 1981;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive, esercitati e gestiti dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), è modificato come segue:

Art. 10 - nei primi due commi l'importo « L. 200.000 » è sostituito dall'importo « L. 500.000 ».

Art. 13 - nei primi due commi l'importo « L. 200.000 » è sostituito dall'importo « L. 500.000 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1982

Il Ministro: FORMICA

(3298)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 luglio 1982.

Disposizioni sulla revisione prezzi sulla base del programma lavori per gli appalti e concessioni di opere di competenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1975, n. 2599;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1979, n. 2173;

Visti i decreti ministeriali 21 luglio 1964, n. 622 e 17 novembre 1964, n. 3303;

Vista la legge 10 dicembre 1981, n. 741;

Vista la relazione n. AG. 3.1.020/20941 del 4 giugno 1982;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 21 del 22 giugno 1982;

Decreta:

Art. 1.

Programma dello sviluppo esecutivo dei lavori ai soli fini della revisione dei prezzi

Per la esecuzione di lavori di importo superiore a lire 2.000 milioni, la revisione dei prezzi viene effettuata tenendo conto dello sviluppo esecutivo dei lavori risultante da apposito programma, predisposto a tale fine esclusivo e facente parte dello schema di contratto posto a base di gara o di trattativa.

In caso di appalto-concorso il programma è presentato dall'impresa unitamente all'offerta.

In caso di concessione di sola costruzione il programma può essere posto a base di gara o presentato unitamente all'offerta.

Per lavori di importo compreso tra 500 milioni e 2.000 milioni di lire la predisposizione del programma è facoltativa.

Il programma può essere riferito anche agli importi di lavori da eseguire rispetto a ciascuna scadenza del programma stesso. Ai lavori previsti ed eseguiti in ciascuna fase si applicheranno le aliquote revisionali determinate nei modi e con i criteri stabiliti nel decreto ministeriale 3 agosto 1979, n. 2173. Per i lavori eseguiti in ritardo rispetto alla scadenza di ciascuna fase, compresa l'ultima, l'aliquota revisionale da applicare non potrà essere superiore a quella dovuta alla scadenza della fase in cui detti lavori si sarebbero dovuti eseguire. Pertanto, per le prestazioni eseguite dopo la scadenza del termine utile contrattualmente stabilito non si applica il secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 3 agosto 1979, n. 2173. Per le eventuali variazioni di costo intervenute successivamente saranno pertanto considerate solo quelle in diminuzione ma non quelle in aumento.

Per importo di lavori eseguiti a ciascuna scadenza si intende quello determinato con l'osservanza dei criteri stabiliti per la emissione delle situazioni provvisorie di cui all'art. 11 del capitolato E.L.F., al lordo delle ritenute di garanzia.

A ciascuna scadenza del predetto programma si verbalizza l'effettiva consistenza dei lavori eseguiti.

Qualora si verifichi un ritardo nell'avanzamento dei lavori, l'appaltatore o il concessionario può, con apposita domanda, esporre le proprie giustificazioni, restando però esclusa l'incidenza, nella misura normalmente prevedibile, di sfavorevole andamento stagionale, della quale è tenuto conto nella formulazione del programma.

In caso di accoglimento totale o parziale della domanda, i lavori non eseguiti dei quali viene giustificato il ritardo comportano l'adeguamento degli avanzamenti per le successive scadenze intermedie del programma esecutivo.

L'accoglimento, parziale o totale, della domanda dell'appaltatore non ha di per se stesso riflessi agli effetti delle decisioni sia sulle eventuali analoghe domande per le scadenze successive, sia sulla richiesta di proroga o di differimento dei termini utili che fosse avanzata in caso di ritardo rispetto alla scadenza del termine utile contrattualmente previsto.

In caso di proroga del termine utile stabilito in contratto, l'organo aziendale preposto alla dirigenza o alla vigilanza dei lavori determina l'importo dei residui lavori da eseguire nel periodo di proroga e stabilisce, ove lo ritenga, ulteriori scadenze intermedie del programma di sviluppo esecutivo con le modalità ed ai fini di cui innanzi.

Il programma tecnico esecutivo dei lavori, se contrattualmente previsto, dovrà risultare rispondente ai vincoli di cui alle prescrizioni suddette.

Art. 2.

Acconti per revisione dei prezzi

Unitamente agli acconti per revisione dei prezzi di cui l'art. 4 del decreto ministeriale 3 agosto 1979, numero 2173, è corrisposto, su domanda dell'impresa, anche il residuo 15% (quindici per cento), dopo prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzate dalle vigenti disposizioni di legge.

Su domanda dell'impresa e con le garanzie di cui al comma precedente, sono corrisposti anche gli importi residui degli acconti per revisione dei prezzi spettante ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 1975, numero 2599, per lavori già eseguiti o in corso di esecuzione.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al precedente art. 1 trovano applicazione dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Le stesse disposizioni si applicano anche ai lavori aggiudicati o affidati dal 17 dicembre 1981 per i quali sia stato stabilito il programma previsto dal citato art. 1.

Roma, addì 7 luglio 1982

Il Ministro: BALZAMO

(3423)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 16 marzo 1982, n. **421.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale « S. Maria delle Grazie », in Reggio Calabria.

N. 421. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Reggio Calabria 6 agosto 1977, integrato con due dichiarazioni 18 luglio 1980, relativo al trasferimento del beneficio parrocchiale di « S. Maria delle Grazie » dalla frazione Perlupo del comune di Reggio Calabria — con l'incorporazione del relativo territorio nella limitrofa parrocchia di S. Antonio Abate in frazione Terreti di Reggio Calabria — in località S. Venere della frazione Trunca di Reggio Calabria, con il mutato titolo di « S. Maria delle Grazie in S. Croce » e con l'assegnazione di una nuova circoscrizione territoriale.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1982
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 148

DECRETO 16 marzo 1982, n. **422.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione del territorio della parrocchia dei SS.mi Vito e Modesto, in Lomazzo, dall'archidiocesi di Milano.

N. 422. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della sacra congregazione per i vescovi 3 gennaio 1981, n. 927/80, relativo alla separazione dall'archidiocesi di Milano ed all'annessione alla diocesi di Como del territorio della parrocchia dei SS.mi Vito e Modesto, in Lomazzo (Como).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1982
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 149

DECRETO 16 marzo 1982, n. **423.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Marco Evangelista », in Trieste.

N. 423. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la lettera fondazionale dell'ordinario diocesano di Trieste 3 novembre 1977, integrata con decreto 10 febbraio 1980 e con due dichiarazioni 15 febbraio 1980 e 8 maggio 1981, relativa alla erezione della parrocchia di « S. Marco Evangelista », in località Capannelle del comune di Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1982
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 151

DECRETO 16 marzo 1982, n. **424.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « B.V. Maria Madre della Chiesa », in Capoterra.

N. 424. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cagliari 25 dicembre 1977, integrato con due dichiarazioni 25 ottobre 1980 e 11 agosto 1981, relativo all'erezione della parrocchia « B.V. Maria Madre della Chiesa », in Capoterra (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1982
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 147

DECRETO 16 marzo 1982, n. **425.**

Riconoscimento della personalità giuridica del « Monastero di S. Agostino delle monache agostiniane », in Lucca, ed autorizzazione allo stesso ad accettare quattro eredità ed una donazione.

N. 425. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del « Monastero di S. Agostino delle monache agostiniane », in Lucca (località Vicopelago). Il monastero viene, altresì, autorizzato ad accettare le eredità disposte dalle defunte suore Maria Emilia Micheloni, Maria Elisa Caterina Galli, Luigina Gargantini e Teresa Veronese con testamenti olografi rispettivamente 7 ottobre 1960, pubblicato con verbale 12 ottobre 1977, n. 9866 di repertorio, 7 ottobre 1960, pubblicato con verbale 12 ottobre 1977, n. 9867 di repertorio, 22 maggio 1957, pubblicato con verbale 12 ottobre 1977, numero 9868 di repertorio e 22 aprile 1953, pubblicato con verbale 7 dicembre 1977, n. 10000 di repertorio, tutti a rogito dott. Lamberto Simi, notaio in Lucca, e la donazione disposta dalle suore Maria Andreini, Maria Biagini, Delia Ungaretti e Maria Pia Santini con atto pubblico 24 settembre 1980, n. 12158 di repertorio, a rogito dott. Lamberto Simi, notaio in Lucca, consistenti in otto quote parti, in ragione di un ottavo pro-indiviso per ciascuna quota, di un complesso immobiliare sito in Vicopelago di Lucca, località « Alla Chiesa », descritto nella perizia giurata 10 gennaio 1981 del geometra Giancarlo Andreoni e valutato in L. 770.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Lucca.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1982
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 150

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Azienda Italiana Manifatture con sede in S. Benedetto del Tronto e stabilimento ed uffici in Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), Colonnella (Teramo) e Controguerra (Teramo) e prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centomila Chemises Italiana con sede in Podrengo (Bergamo) è prolungata al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. STEF di Cagliari e prolungata al 1° novembre 1980. Si appplicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. STEF di Cagliari è prolungata al 1° febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Sviluppo Attività Produttive Avellino con sede in Avellino è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società LITO S.r.l. con sede e stabilimento in Rastignano (Bologna) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 febbraio 1981 al 16 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conca del Sole con sede e stabilimento in Fermo (Ascoli Piceno) è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sviluppo Attività Produttive Caserta con sede in Caserta è prolungata al 25 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministerile 25 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ADLER con sede e stabilimento in Rovereto (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove Iniziative per lo Sviluppo Industriale Venosa con sede in Venosa (Potenza) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 luglio 1981 al 25 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Moda Confezioni con sede e stabilimento in Bra (Cuneo) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramiche Salentine con sede in Soleto-Galatina (Lecce) è prolungata al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramiche Salentine con sede in Soleto-Galatina (Lecce) è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977,. n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marber Sud con sede, uffici e stabilimento in Assemini (Cagliari) è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementegola con sede in Bertinoro (Forlì) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 luglio 1979 al 14 ottobre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Legas con stabilimento in S. Arpino (Caserta) è prolungata al 30 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Legas con stabilimento in S. Arpino (Caserta) è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.C.F. Metallurgiche di Cividale del Friuli di Cividale (Udine) è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T. con sede in Milano per tutte le unità nazionali è prolungata al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel Montaggi con sede in Milano per tutte le unità nazionali è prolungata al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fatt di Carini (Palermo) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 luglio 1980 al 24 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fatt di Carini (Palermo) è prolungata al 19 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. stabilimenti di Santa Maria Capua Vetere, Alfani, Mattiello in Pontecagnano e Farina in Battipaglia (Salerno) è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. stabilimenti di Santa Maria Capua Vetere, Alfani, Mattiello in Pontecagnano e Farina in Battipaglia (Salerno) è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Umbria Bagni di Spello (Perugia) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 febbraio al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Umbria Bagni di Spello (Perugia) è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leggiuno di Leggiuno (Varese) è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Felisatti Generalutensili con in Ferrara e stabilimenti in Ferrara e Rovigo è prolungata al 30 settembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Felisatti Generalutensili con in Ferrara e stabilimenti in Ferrara e Rovigo è prolungata al 30 dicembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore argentiero operanti in provincia di Palermo è prolungata al 12 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore argentiero operanti in provincia di Palermo è prolungata al 17 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo addetti ai servizi ausiliari, marittimi, portuali o terrestri all'interno ed all'esterno della Raffineria Mediterranea che hanno beneficiato del decreto ministeriale 24 aprile 1980 è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria o di ampliamento degli impianti all'interno della Raffineria Mediterranea che ha beneficiato del decreto ministeriale 3 aprile 1980 è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Rossi con sede in Vicenza e stabilimenti a Vicenza e Debba (Vicenza) è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Rossi con sede in Vicenza e stabilimenti a Vicenza e Debba (Vicenza) è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radiatori Tubor con sede in Novara e stabilimento in S. Bernardino Verbano (Novara) è prolungata al 7 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radiatori Tubor con sede in Novara e stabilimento in S. Bernardino Verbano (Novara) è prolungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radiatori Tubor con sede in Novara e stabilimento in S. Bernardino Verbano (Novara) è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3386)

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAFAI con sede e stabilimento in Borgo Trevi (Perugia) è prolungata al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori sede di Milano e stabilimento di Milano Lambrate è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3404)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 26 giugno 1982, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore calzature in legno operanti nel comune di Piazza al Serchio (Lucca) il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.T.C. di Frosinone è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.T.C. di Frosinone è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.T.C. di Frosinone è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Olimpic di Arzano (Napoli) è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore tessile compreso comparto maglieria e calzetteria e del settore abbigliamento in provincia di Treviso è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1982, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Redaelli S.p.a. con sede in Verano Brianza (Milano) e stabilimento in Loranzé (Torino), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Redaelli S.p.a. con sede in Verano Brianza (Milano) e stabilimento in Loranzé (Torino) è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma è prolungata per un trimestre.

(3385)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica nella regione Puglia

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982, n. 1008, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4, della legge n. 590/1981, l'esistenza del carattere di eccezionalità della siccità verificatasi in alcuni comuni della regione Puglia:

Foggia: persistente siccità verificatasi nel periodo da settembre 1981 a maggio 1982 nei comuni di: Ascoli Satriano - Candela - Carapelle - Carlantino - Casalnuovo Monterotaro - Castelluccio dei Sauri - Castelnuovo della Daunia - Cerignola - Deliceto - Foggia - Lucera - Manfredonia - Margherita di Savoia - Mattinata - Monteleone di Puglia - Monte Sant'Angelo - Orsara di Puglia - Ordona - Ortanova - Rignano Garganico - Rocchetta S. Antonio - S. Giovanni Rotondo - S. Marco in Lamis - S. Paolo di Civitate - Sant'Agata di Puglia - Serrapriola - Stornara - Stornarella - Torremaggiore - Trinitapoli - Troia - Zapponeta - San Severo.

Bari: persistente siccità verificatasi nel periodo da settembre 1981 a maggio 1982 nei comuni di: Poggiorsini - Gravina - Spinazzola - Minervino - Canosa - Adria - Ruvo - Corato - Altamura - S. Eramo in Colle - Gioia del Colle - Barletta - Grumo Appula - Cassano delle Murge - S. Nicandro di Bari - Toritto.

La regione Puglia, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981.

(3435)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Latisana

Con decreto 10 giugno 1982, n. 61079, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie di mq 5890, censito nel catasto del comune di Latisana (Udine), al foglio 61, particelle 16½, 18½, 19½, 25½ e 26½, ricadente nel comprensorio del Consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(3217)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 3 del 15 giugno 1982, sono stati pubblicati i seguenti concorsi:

Bando n. 215.14 (scadenza 15 settembre 1982):

Bando di concorso a quarantanove borse di studio per l'estero, indetto dal Consiglio nazionale della ricerche, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, per ricerche nel campo delle scienze esatte, sperimentali, tecniche e umanistiche offerte dalla « NATO ».

Bando n. 217.14 (scadenza 30 settembre 1982):

Nato senior fellowships scheme - Nato visiting professorships scheme.

(3430)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione in commercio estero CORCE.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, su incarico del Ministero del commercio con l'estero, bandisce un concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso di specializzazione in commercio estero.

Il corso è realizzato in collaborazione con il C.U.O.A. - Consorzio universitario per gli studi di organizzazione aziendale e si svolgerà presso la sua sede ad Altavilla Vicentina (Vicenza).

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di: diploma di laurea, cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici, assenza di carichi penali, sana e robusta costituzione fisica, età non superiore ai 30 anni.

E' richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese.

Il corso ha la durata complessiva di 6 mesi, di cui uno di ricerca all'estero in paesi di particolare interesse per l'esportazione italiana.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposta una borsa di studio dell'importo di L. 450.000 mensili per i non residenti nel comune di Vicenza e L. 200.000 per i residenti nel comune.

Il bando di concorso è disponibile presso il C.U.O.A. Villa Valmarana Morosini - 36077 Altavilla Vicentina (Vicenza) telefono 0444/980587 e presso l'ICE - via Liszt, 21, Roma - Ufficio formazione esterna tel. 06/5992582 e presso gli uffici ICE in Italia.

Le domande dovranno essere inoltrate al C.U.O.A. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(3431)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, riservato ai vigili volontari per la copertura di complessivi millecinquecento posti nella qualifica di vigile del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 850;

Visto l'art. 2 della legge 4 marzo 1982, n. 66, recante « Aumento degli organici e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco »;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, riservato ai vigili volontari per la copertura di complessivi millecinquecento posti nella qualifica di vigile del fuoco.

Art. 2.

I posti disponibili sono messi a concorso specificamente per singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico delle stesse, accertate con decreto ministeriale 19 giugno 1982 per ciascun comando provinciale e relativi distaccamenti secondo il seguente organigramma:

REGIONE	Comandi provinciali	Posti	Distaccamenti	Posti
Piemonte	Torino	116		
			Ivrea	17
			Pinerolo	13
	Alessandria	11		
			Acqui Terme	4
			Casale Monferrato	4
			Tortona	2
	Asti	14		
	Cuneo	4		
	Novara	24		
			Arona	12
			Borgomanero	9
			Domodossola	12
			Verbania	8
	Vercelli	13		
			Biella	13
			Varallo Sesia	5
Lombardia	Milano	120		
			Aeroporto Linate	50
	Bergamo	17		
			Aeroporto Orio al Serio	5
	Como	23		
			Lecco	11
	Mantova	11		
			Suzzara	4
	Pavia	5		
			Vigevano	5
			Voghera	6
	Sondrio	5		
			Bormio	2
			Tirano	1
	Varese	68		
Liguria	Genova	2		
			Aeroporto Genova	16
			Busalla	8
			Chiavari	8
			Rapallo	8
	Imperia	1		
			Sanremo	7
	La Spezia	15		
Veneto	Venezia	14		
			Aeroporto Tessera	52
			Chioggia	3
			Portogruaro	5
			S. Donà del Piave	8
	Padova	11		
			Cittadella	2
			Este	2
	Treviso	—		
			Aeroporto Treviso	2
			Castelfranco	3
			Conegliano	6
			Montebelluna	6
			Motta di Livenza	6
	Verona	17		
			Aeroporto Villafranca	15
			Legnago	12
	Vicenza	7		
			Arzignano	3
			Asiago	4
			Lonigo	3
Friuli-Venezia Giulia	Trieste	33		
			Muggia	4
			Opicina	8
	Gorizia	11		
			Aeroporto Ronchi dei Legionari	10
			Monfalcone	9

REGIONE	Comandi provinciali	Posti	Distaccamenti	Posti
	Pordenone	12	Maniago	6
			Spilimbergo	9
	Udine	—	Tarvisio	17
Emilia Romagna	Bologna	24	Budrio	11
			Casalecchio	5
			Imola	25
	Ferrara	—	Cento	4
			Codigoro	3
			Portomaggiore	3
	Forlì	2	Aeroporto Forlì	28
			Rocca S. Casciano	11
	Modena	—	Carpi	2
			Pavullo	3
			S. Felice sul Panaro	5
	Parma	16	Fidenza	4
	Piacenza	—	Fiorenzuola d'Arda	2
	Ravenna	2	Lugo	8
Toscana	Livorno	4	Piombino	6
			Portoferraio	4
	Pisa	8	Aeroporto Pisa	21
			Cascina	2
			Saline di Volterra	10
			Santacroce sull'Arno	4
	Siena	7	Montepulciano	2
			Piancastagnaio	2
Puglia	Bari	9		
	Brindisi	30		
	Taranto	—	Manduria	17
Calabria	Catanzaro	—	Aeroporto Crotone	30
			Aeroporto Lametia Terme	14
			Chiaravalle	10
			Crotone	5
			Nicastro	5
			Vibo Valentia	5
	Reggio Calabria	—	Siderno	11
Sicilia	Agrigento	—	Aeroporto Lampedusa	12
	Catania	4	Adrano	8
			Caltagirone	6
	Trapani	—	Aeroporto Pantelleria	50
Sardegna	Cagliari	11	Aeroporto Elmas	14
			Iglesias	16
	Oristano	36		

Art. 3.

Possono partecipare al concorso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione:

non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, salvo le eccezioni di legge;

siano in possesso della piena e incondizionata idoneità psico-fisica;

siano stati richiamati in servizio temporaneo, ai sensi dell'art. 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e successive modificazioni, per almeno 40 giorni;

siano cittadini italiani;

abbiano il godimento dei diritti morali e politici;

siano in possesso della licenza di scuola elementare.

Art. 4.

I vincitori saranno assegnati alla sede per la quale hanno concorso e non potranno da questa essere trasferiti prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di cinque anni.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, per motivi attinenti alle procedure concorsuali, dovranno essere redatte esclusivamente su appositi moduli in distribuzione presso tutti i comandi provinciali dei vigili del fuoco e dovranno essere presentate a detti comandi provinciali dei vigili del fuoco entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande deve risultare da bollo a data appostovi dal comando. Per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti, a pena esclusione dal concorso, dovranno presentare una sola domanda per una delle sedi indicate all'art. 2 del presente bando specificando il comando o distaccamento per il quale intendono concorrere.

Qualora nella domanda risultino indicate più sedi, la domanda si intenderà presentata per la prima delle sedi prescelte.

Nel caso che venga indicata una sede non prevista nel precedente art. 2, la domanda sarà ritenuta nulla.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i titoli e i documenti in loro possesso, rilasciati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che ritengano utili ai fini del concorso. Non potranno essere valutati i titoli non presentati direttamente dai concorrenti.

Art. 6.

L'accertamento del possesso della piena e incondizionata idoneità psico-fisica è demandato al giudizio della commissione medica di cui all'art. 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art. 7.

Una commissione, nominata con successivo decreto, e composta ai sensi dell'art. 2, settimo comma, della legge 4 marzo 1982, n. 66, provvederà alla valutazione dei titoli e stabilirà i criteri di massima, nonché le modalità di effettuazione del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale.

Per l'espletamento del concorso apposite commissioni, nominate con successivo decreto per ciascuna regione, e composte ai sensi dell'art. 2, ottavo comma, della legge 4 marzo 1982, n. 66, cureranno, sulla base dei criteri di massima e delle modalità di effettuazione stabilite dalla commissione di cui al comma precedente, l'espletamento del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale, da parte dei candidati che abbiano presentato domanda per i posti messi a concorso per i comandi provinciali e relativi distaccamenti facenti parte della regione.

Art. 8.

Saranno ritenuti utili, ai fini del concorso, i titoli relativi al servizio prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con particolare riguardo al rendimento, alle capacità generali, all'attitudine e all'inserimento nell'ambiente di lavoro; le benemerenze e gli attestati di servizio; le certificazioni attestanti la qualificazione professionale nei mestieri attinenti il servizio d'istituto; i titoli di studio (superiori alla licenza elementare); i corsi professionali; i servizi precedentemente prestati nello Stato o in Enti pubblici; l'idoneità conseguita in precedenti concorsi per impieghi presso le amministrazioni dello Stato o di enti pubblici; l'attività sportiva svolta; etc.

Le commissioni di cui al primo e secondo comma del precedente art. 7 disporranno complessivamente di punti 60 (sessanta) per ciascun candidato ai fini della valutazione dei titoli, del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale, ripartiti in punti 20 (venti) per la valutazione dei titoli, punti 20 (venti) per il colloquio e punti 20 (venti) per la prova pratica tecnico-attitudinale.

Non potranno essere ammessi al colloquio i candidati ai quali nella valutazione dei titoli sia stato attribuito un punteggio inferiore a 12/20 (dodici ventesimi).

I concorrenti che conseguiranno al colloquio un punteggio inferiore a 12/20 (dodici ventesimi) non saranno ammessi alla prova pratica tecnico-attitudinale.

In ogni caso non saranno ritenuti idonei i candidati che non abbiano riportato almeno il punteggio di 12/20 (dodici ventesimi) nella prova pratica tecnico-attitudinale.

Art. 9.

Con decreto ministeriale si procederà, sulla base delle operazioni espletate dalle commissioni di cui al primo e secondo comma del precedente art. 7, all'approvazione di singole graduatorie dei vincitori e degli idonei per ciascuna delle sedi di servizio messe a concorso.

La commissione prevista dall'art. 7, primo comma, formulerà separate graduatorie uniche nazionali dei candidati risultati vincitori e idonei nelle varie sedi di servizio messe a concorso. Sulla base di dette graduatorie uniche nazionali si provvederà alla nomina dei vincitori e alla iscrizione in ruolo.

I candidati che, pur avendo superato il colloquio e la prova pratica tecnico-attitudinale, non potranno essere utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori relativa al comando provinciale o distaccamento per il quale hanno concorso, saranno assegnati con decreto del Ministro dell'interno, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso, alle altre sedi previste dal bando che presentino disponibilità di posti. I medesimi non potranno essere trasferiti dalla sede di assegnazione prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di cinque anni.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I titoli valevoli ad attestare le preferenze a parità di punteggio sono quelli previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che avranno superato il colloquio e la prova pratica tecnico-attitudinale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, i documenti attestanti il possesso dei predetti titoli entro venti giorni dalla data in cui avranno superato il colloquio e la prova pratica tecnico-attitudinale.

Sono inoltre ammessi i seguenti titoli:

a) per il candidato orfano di vigile del fuoco proveniente dall'Istituto nazionale orfani dei vigili del fuoco: attestazione rilasciata dall'istituto comprovante tale qualifica;

b) per i coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolari avvisi, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie faranno pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni da quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al presente

concorso, non abbia superato il trentacinquesimo anno di età. I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentacinquesimo anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dal presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti stessi, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli di preferenza e di precedenza;

2) certificato in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato in carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo;

5) titolo di studio originale o copia autenticata in carta da bollo;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato debitamente vidimato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Detti documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo, autenticato dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di una pubblica amministrazione.

Art. 12.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quelli della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o salariati in servizio presso amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 5) e 7).

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti per la distruzione degli archivi comunali potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione della avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) purché dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

L'amministrazione si riserva di stabilire, con successivo provvedimento, i giorni e le sedi in cui si svolgeranno le prove.

I concorrenti riceveranno apposito avviso di convocazione.

Per sostenere le prove e la visita medica i candidati dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento, ovvero fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 14.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro dell'interno, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 15.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il direttore della divisione concorsi e corsi della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 giugno 1982

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1982
Prot. n. 5453, *reg. n.* 15 *Interno, foglio n.* 45

(3396)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle *spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni* come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	72.000
	semestrale	L.	40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi *e alle specialità medicinali*:		
	annuale	L.	100.000
	semestrale	L.	55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:		
	annuale	L.	85.000
	semestrale	L.	47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	165.000
	semestrale	L.	92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	28.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	65.000
Abbonamento semestrale	L.	35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa ai servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di aiuto bibliotecario e coadiutore amministrativo presso l'Università degli studi della Tuscia

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi della Tuscia.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si terranno presso la facoltà di agraria alle ore 8 del novantesimo giorno, non festivo, successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a otto posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi della Tuscia.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si terranno presso la facoltà di agraria alle ore 8 del novantesimo giorno, non festivo, successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia.

(3394)

OSPEDALE DI MILAZZO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di neurologia (a tempo definito).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade all ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milazzo (Messina).

(483/S)

OSPEDALE CIVICO DI PARTINICO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade all ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Partinico (Palermo).

(484/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 187 del 9 luglio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Automobile Club di Genova, in Genova: Concorso, ad un posto di commesso.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 51, in Novara: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di biologo assistente.

Unità socio sanitaria locale n. 26, in Albino: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di psicologo collaboratore, un posto di infermiere/a professionale e a posti di assistente sociale collaboratore.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 62, in Fossano: Concorso pubblico, ad un posto di tecnico di radiologia.

Istituti ortopedici «Rizzoli», in Bologna: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S. - (c. m. 411100821890)